



Data 23/05/2023

Protocollo N° 0278090 Class: I.760.02.1 Fasc. 456

Allegati N° 1 per tot.pag. 11

Oggetto: Diniego iscrizioni agli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio da parte di soggetti di età inferiore a 18 anni. DGR n. 1202 del 31 agosto 2021 *“Disposizioni esecutive concernenti il funzionamento delle Commissioni d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio presenti in ciascun capoluogo di Provincia e nella Città Metropolitana di Venezia, di cui all'art. 22 della Legge n. 157/1992 e all'art. 15 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e s.m.i.”*

Alle associazioni venatorie della Provincia di Vicenza
LORO INDIRIZZI

Sono pervenute recentemente alcune domande di ammissione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio per minori di anni 18 che l'ufficio è tenuto a respingere.

Si invitano pertanto le associazioni in indirizzo a voler ricordare alle proprie scuole venatorie, che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1202 del 31 agosto 2021, nell'approvare le disposizioni esecutive concernenti il funzionamento delle Commissioni d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio, sono state approvate le linee guida che prevedono anche le modalità e i requisiti che deve possedere il candidato alla data di presentazione della domanda per l'ammissione all'esame, ivi compreso l'aver compiuto i 18 anni di età.

Si allega copia della DGR in parola e del relativo allegato.

Distinti saluti.

Il Direttore
dott. Lucio Della Bianca
(firmato digitalmente)

Posizione Organizzativa: dott. Francesco Zanotto – tel. 0444 337856

Referente pratica: dott. Federico Strazzer – tel. 0444 337861

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da DELLA BIANCA LUCIO, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria
Sede territoriale di Vicenza: Contrà S. Apostoli, 18 Tel. 0444/ 337866

Pec: cacciapesca@pec.regione.veneto.it - email: cacciapesca.vicenza@regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio WF733I



Proposta n. 1705 / 2021

PUNTO 22 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 31/08/2021

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1202 / DGR del 31/08/2021

OGGETTO:

Disposizioni esecutive concernenti il funzionamento delle Commissioni d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio presenti in ciascun capoluogo di Provincia e nella Città Metropolitana di Venezia, di cui all'art. 22 della Legge n. 157/1992 e all'art. 15 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e s.m.i.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

CRISTIANO CORAZZARI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Disposizioni esecutive concernenti il funzionamento delle Commissioni d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio presenti in ciascun capoluogo di Provincia e nella Città Metropolitana di Venezia, di cui all'art. 22 della Legge n. 157/1992 e all'art. 15 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e s.m.i.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento approva le disposizioni operative concernenti il funzionamento delle Commissioni d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio presenti in ciascun capoluogo di Provincia e nella Città Metropolitana di Venezia, di cui all'art. 22 della Legge n. 157/1992 e all'art. 15 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e s.m.i., nonché le modalità di presentazione delle domande per sostenere l'esame, l'ammontare della somma da versare da parte del candidato che presenta la domanda e la definizione dei rimborsi e della indennità riconosciute ai componenti delle Commissioni stesse.

Il relatore riferisce quanto segue.

L'art. 22 della Legge n. 157/1992 e s.m.i. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" detta disposizioni in ordine alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio; in particolare il comma 4 demanda alle Regioni, tra l'altro, il compito di stabilire le modalità di svolgimento degli esami stessi.

L'art. 15 della Legge regionale n. 50/1993 e s.m.i. "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" dispone tra l'altro che:

- per lo svolgimento degli esami di abilitazione, è istituita, in ogni capoluogo di Provincia, una commissione alla cui nomina provvede la Giunta regionale;
- la commissione è composta da:
 - a. un dirigente regionale, esperto in legislazione venatoria, con funzioni di Presidente;
 - b. cinque esperti nelle materie d'esame di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi;
 - c. per ogni componente effettivo è nominato anche un supplente;
- le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico-venatoria, di volta in volta nominato con lettera di incarico a firma del Direttore della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

In particolare il comma 4 del medesimo articolo 15, stabilisce le modalità di presentazione della domanda da parte del candidato che desidera sostenere l'esame. Nello specifico, il candidato deve necessariamente presentare la domanda alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, nella quale lo stesso deve dichiarare, oltre le generalità, di essere residente in un comune del territorio provinciale di riferimento della rispettiva Commissione, di aver conseguito l'abilitazione al maneggio delle armi presso il tiro a segno nazionale per chi non ha svolto il servizio militare. Alla domanda, inoltre, devono essere allegati un certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un ufficiale medico militare attestante l'idoneità, nonché la ricevuta effettuata del versamento della somma fissata dalla Giunta regionale e aggiornata ogni due anni. Altresì, coloro che intendono esercitare la caccia in zona faunistica delle Alpi, ai sensi del comma 5, devono presentare domanda e sostenere l'esame con prova integrativa per la zona Alpi.



Ai componenti esterni della Commissione, inoltre, compete per ogni seduta, l'indennità prevista all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, così come analogamente stabilito per i componenti esterni delle commissioni regionali.

Al fine, quindi, di conseguire un ottimale e coordinato espletamento delle attività delle suddette Commissioni si rende necessario emanare disposizioni applicative, avuto riguardo:

- alla definizione della somma da versare da parte del candidato che fa richiesta di iscrizione agli esami prevedendo una delle seguenti opzioni: abilitazione all'esercizio venatorio, solo esame integrativo per l'esercizio venatorio in Zona Alpi o esame integrativo per l'esercizio venatorio in Zona Alpi contestuale all'abilitazione all'esercizio venatorio;
- ai requisiti richiesti per l'ammissione all'esame del candidato;
- alle modalità di presentazione della domanda di ammissione all'esame;
- all'operatività delle Commissioni stesse;
- allo svolgimento degli esami di abilitazione;
- al coinvolgimento della competente Struttura regionale di riferimento per l'espletamento della funzione di segreteria delle suddette Commissioni;
- alla definizione dei compensi e dei rimborsi spese per i componenti delle Commissioni.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si dispone, ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 157/1992 e s.m.i., ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale n. 50/1993 e s.m.i., l'approvazione delle summenzionate disposizioni esecutive, riportate nel prospetto quale **Allegato A** facente parte integrante del presente provvedimento.

Compete altresì al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria la determinazione dell'importo delle obbligazioni di spesa nonché l'assunzione degli impegni contabili e le relative liquidazioni ai fini della corresponsione, ai componenti delle Commissioni esaminatrice, dei compensi e dei rimborsi spese spettanti, a valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 003002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" nei limiti della relativa disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 22 della L. n. 157/1992 e s.m.i.;

VISTO l'art. 15 della legge regionale n. 50/1993 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 «Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.»;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.»;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25»;

VISTO l'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12;

VISTA la legge regionale 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";

RICHIAMATE le Direttive per la gestione del Bilancio 2021 di cui all'Allegato A della DGR n. 30 del 19.01.2021;

RICHIAMATE le disposizioni in materia di attività extraimpiego ed omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti, di cui alla DGR n. 1256 del 03.07.2012;

RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;



VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DELIBERA

1. di approvare le premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le disposizioni esecutive concernenti il funzionamento delle Commissioni d'esame di cui all'articolo 22 della Legge n. 157/1992 e s.m.i e all'articolo 15 della Legge regionale n. 50/1993 e s.m.i., facenti parte del presente provvedimento quale **Allegato A**;
3. di definire l'indennità giornaliera prevista all'articolo 187 della Legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, spettante ai Commissari esterni a € 75,00, al lordo di ogni onere fiscale se dovuto, più eventuali rimborsi spese per il viaggio;
4. di definire in € 60,00 la somma da versare da parte del candidato che presenta la domanda per sostenere l'esame, scegliendo una delle seguenti opzioni: abilitazione all'esercizio venatorio, solo esame integrativo per l'esercizio venatorio in Zona Alpi o esame integrativo per l'esercizio venatorio in Zona Alpi contestuale all'abilitazione all'esercizio venatorio;
5. di dare atto che compete al Direttore della Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, la determinazione dell'importo delle obbligazioni di spesa nonché l'assunzione degli impegni contabili e le relative liquidazioni ai fini della corresponsione, ai componenti della competente Commissione esaminatrice, dei compensi e dei rimborsi spese spettanti, a valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 003002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" nei limiti della relativa disponibilità;
6. di dare atto che la somma di € 60,00 relativa al pagamento della quota istruttoria da parte del candidato a seguito della domanda di iscrizione per sostenere l'esame sarà imputata sul capitolo di entrata n. 101596 avente come oggetto "Proventi derivanti dal versamento delle quote relative agli esami di abilitazione all'esercizio venatorio (art. 15, L.R. 09/12/1993, n. 50)";
7. di trasmettere copia del presente provvedimento alle Strutture regionali territorialmente competenti per il tramite della U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria e che, a loro volta, provvederanno a inoltrarlo ai signori componenti le Commissioni d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio presenti in ciascun capoluogo di Provincia e nella Città Metropolitana di Venezia;
8. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento potrà essere soggetto a specifiche limitazioni previste da provvedimenti di emanazione statale e regionale in ordine al contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
9. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Dott. Lorenzo Traina





LINEE GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO

1. Oggetto e finalità

Le presenti indicazioni disciplinano le modalità di richiesta di ammissione e di svolgimento delle sessioni d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

Ai sensi dell'art.22 comma 2 della Legge 157/1992, infatti, ai fini del rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia e il connesso esercizio dell'attività venatoria, è necessario essere in possesso di un certificato di idoneità rilasciato previo superamento di un esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio, sostenuto dinanzi ad apposita Commissione.

2. Requisiti per l'ammissione all'esame

Alla data della presentazione della domanda, il candidato che richiede di essere ammesso all'esame, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Essere cittadino italiano;
- b. Essere residente in un comune del territorio provinciale di riferimento della rispettiva Commissione, fatta eccezione per coloro che richiedono l'ammissione all'esame integrativo Zona Alpi.
- c. Aver compiuto i 18 anni d'età;
- d. Aver conseguito l'abilitazione al maneggio delle armi presso il Tiro a Segno Nazionale o rientrare nei casi dei soggetti non obbligati a conseguire l'abilitazione (aver assolto agli obblighi di leva da non più di 10 anni, prestare servizio nei Corpi di Polizia dello Stato o nei Corpi di Polizia Locale, essere in possesso del porto d'armi ad uso sportivo);
- e. Aver già conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio, qualora si richieda l'ammissione al solo esame integrativo per la zona Alpi;
- f. Aver superato apposita visita di idoneità psico-fisica;
- g. Non essere stato dichiarato inidoneo nei tre mesi antecedenti la data di svolgimento dell'esame;

3. Domanda di ammissione all'esame

La domanda di ammissione all'esame per il conseguimento all'abilitazione all'esercizio venatorio deve essere presentata alla Struttura regionale competente per materia nelle modalità successivamente indicate dall'Amministrazione regionale.

- a) Nella domanda il candidato deve dichiarare:
 - Dati anagrafici e residenza;
 - Recapito telefonico, indirizzo e-mail e/o eventuale PEC;
 - Il possesso dei requisiti di ammissione all'esame di cui al punto 2 delle presenti Linee Guida;
 - Il tipo di abilitazione che si intende conseguire (abilitazione all'attività venatoria e/o esame integrativo per la zona faunistica delle Alpi e/o esame integrativo per la zona faunistica delle Alpi in provincia di Belluno, da svolgersi presso la Commissione istituita in tale Provincia);
- b) Alla domanda per l'ammissione all'abilitazione all'esercizio venatorio e all'esame integrativo per l'esercizio venatorio in zona Alpi contestuale all'abilitazione all'esercizio venatorio andranno allegati:



- Ricevuta del versamento della quota istruttoria fissata dalla Giunta regionale;
 - Marca da bollo da € 16,00;
 - Copia del documento d'identità del candidato, qualora la domanda di ammissione sia presentata da soggetto delegato;
 - Certificato medico in carta bollata comprovante l'idoneità psico-fisica rilasciata dall'unità sanitaria locale o da un ufficiale medico militare. In considerazione della validità temporale limitata del certificato, lo stesso potrà essere prodotto anche in un successivo momento secondo modalità e tempistiche stabilite dalle Strutture regionali territorialmente competenti per Commissione, e comunque tassativamente entro il primo giorno della sessione d'esame in cui il candidato verrà valutato.
- c) Per l'ammissione al solo esame integrativo per la zona Alpi, andranno allegati:
- Ricevuta del versamento della quota istruttoria fissata dalla Giunta regionale;
 - Marca da bollo da € 16,00;
 - Copia di Porto d'Armi in corso di validità o, se il candidato non ne è ancora in possesso, copia del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio conseguito nei 3 mesi precedenti alla presentazione della domanda;
 - Copia del documento d'identità del candidato, qualora la domanda di ammissione sia presentata da soggetto delegato.

Coloro che intendono esercitare la caccia in zona faunistica delle Alpi, devono esplicitarlo all'interno della domanda, e sostenere il relativo esame con la prova integrativa per la zona Alpi ovvero la sola prova integrativa per la zona Alpi se già in possesso di abilitazione all'esercizio venatorio.

Coloro che intendono esercitare la caccia in provincia di Belluno, devono esplicitarlo all'interno della domanda e sostenere l'esame con prova integrativa ovvero la sola prova integrativa per la zona Alpi presso la Commissione istituita in tale Provincia.

Le finestre temporali, ai fini della presentazione delle domande, hanno durata trimestrale.

La Segreteria della Commissione provvede alla verifica:

- della corretta indicazione dei dati anagrafici del candidato;
- del possesso dei requisiti previsti dall'art. 15 L.R. n. 50/1993;
- dell'avvenuto pagamento della somma fissata dalla Giunta regionale e della marca da bollo.

4. Luogo, date e durata delle sessioni d'esame

Le Sedi regionali territorialmente competenti per le singole Commissioni provinciali stabiliscono il calendario delle sessioni d'esame e individuano le sedi di svolgimento degli stessi.

Gli orari delle giornate d'esame sono stabiliti dalla Segreteria della Commissione previo accordo con il Presidente e gli altri componenti, seguendo il principio della razionalizzazione del calendario delle sedute al fine di ridurre, per quanto possibile, le giornate d'esame anche in un'ottica di riduzione degli oneri a carico del Bilancio regionale. Di norma gli esami si svolgono per giornata intera di almeno 6 ore con eventuale prosieguo in giornate successive, fino al completamento dei candidati da esaminare. Si garantiscono almeno due sessioni d'esame all'anno, una primaverile (aprile/maggio) e una autunnale (entro il mese di ottobre).

Le sessioni d'esame aggiuntive verranno attivate al raggiungimento di almeno n. 12 richieste di ammissione (candidati) per provincia e per trimestre.



In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di richieste di ammissione (minimo 12 candidati) all'esame in una delle sette Province/Città Metropolitana di Venezia, il Dirigente della Struttura competente per la materia faunistico-venatoria potrà valutare, sentiti i candidati, di esaminare gli stessi presso una Commissione istituita in altra Provincia/Città Metropolitana di Venezia.

Le date dell'ultima sessione d'esame dovranno essere stabilite entro il 31 ottobre di ogni anno. Entro tale data si dovrà, contestualmente, prevedere l'impegno contabile per il funzionamento delle commissioni medesime.

5. Convocazioni

Ai candidati viene trasmessa comunicazione di convocazione secondo le modalità successivamente indicate dall'Amministrazione regionale. Essi devono presentarsi al luogo, data e ora indicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità ed eventuale certificato medico in carta bollata nel caso non fosse stato presentato in precedenza, pena la non ammissione all'esame.

L'assenza alle prove, se non giustificata, comporta l'obbligo di ripresentare la domanda e i relativi versamenti, per una successiva sessione, secondo le prescrizioni indicate al punto 3. In caso di valida giustificazione, il candidato potrà, a discrezione della Commissione giudicatrice, essere ammesso a partecipare alla successiva sessione d'esame.

6. Programma d'esame e modalità d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio

Come previsto dall' Allegato A della Legge Regionale n.50 del 1993, il programma d'esame verte sulle seguenti materie:

A) Legislazione venatoria:

- 1) nozioni di esercizio di caccia;
- 2) licenza di porto d'armi per uso di caccia, tesserino regionale, assicurazione per responsabilità civile;
- 3) calendario venatorio, specie oggetto di caccia e specie protette ed abbattimenti consentiti;
- 4) mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia;
- 5) appostamenti fissi e temporanei di caccia;
- 6) nozioni sulle zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione ed altre zone in cui la caccia è vietata;
- 7) Ambiti territoriali di caccia, comprensori alpini e organismi di gestione;
- 8) aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie;
- 9) nozioni sulle zone faunistiche e loro caratteristiche, con particolare riguardo a quelle ove risiede il candidato;
- 10) agenti di vigilanza e loro poteri;
- 11) uso e addestramento dei cani;
- 12) sanzioni;
- 13) organi preposti al settore della caccia e loro attribuzioni;

B) Biologia e zoologia applicata alla caccia:

- 1) nozioni di equilibrio della natura;
- 2) correlazione tra fauna selvatica ed ambiente;
- 3) animali costituenti fauna selvatica protetta fauna migratoria e stanziale; fauna selvatica locale e fauna selvatica estranea a quella locale;
- 4) riconoscimento di mammiferi e uccelli oggetto di caccia e di altri di cui la caccia è vietata, con particolare riguardo a quelli delle zone faunistiche in cui è compresa la Provincia di residenza del candidato;
- 5) produzione e consumo di fauna selvatica; protezione e ripopolamento e mezzi per realizzarli;



6) profilassi della zoonosi;

C) Armi e munizioni da caccia e loro uso:

- 1) nozioni generali e particolari sulle armi e munizioni usate per la caccia;
- 2) custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia;
- 3) nozioni sul tiro con armi da caccia e sulle misure di sicurezza da osservare nel maneggio delle armi;
- 4) nozioni su altri mezzi di caccia consentiti dalla legge;

D) Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole;

- 1) concetti di tutela dell'ambiente;
- 2) nozioni sugli inquinamenti e sulle deturpazioni ambientali;
- 3) concetti generali sul riassetto idrogeologico e sulla riforestazione;
- 4) prevenzione e lotta incendi boschivi;
- 5) istituti volti alla tutela dell'ambiente venatorio (oasi di rifugio, zone di ripopolamento, parchi, ecc.);
- 6) concetti sulle coltivazioni in atto, sulle coltivazioni specializzate e loro periodi di maturazione;
- 7) nozioni sui fondi chiusi;
- 8) cenni sui rapporti tra agricoltura e caccia;
- 9) nozioni sul rispetto da parte dell'agricoltore della selvaggina (rispetto delle nidificazioni; norme precauzionali a salvaguardia della selvaggina durante la mietitura e la fienagione; impiego di prodotti non tossici per la selvaggina);
- 10) indennizzi agli agricoltori e risarcimento da parte del cacciatore per i danni arrecati alle colture agricole;

E) Norme di pronto soccorso in caso di:

- 1) ferite da arma da fuoco, emorragie, ustioni, tagli, lussazioni e fratture;
- 2) svenimento, colpi di sole e di calore, congestione, attacco cardiaco;
- 3) morsi di cane e di vipera, punture di insetti;
- 4) trasporto di un infortunato.

Per poter esercitare la caccia in **zona Alpi**, la prova riguarda anche le seguenti materie:

- 1) **La zona faunistica delle Alpi:** delimitazione, caratteristiche faunistico-ambientali, normativa particolare che la regola
- 2) **fauna tipica alpina:** caratteristiche e peculiarità
- 3) **tempi e modalità di caccia;** mezzi consentiti nella zona Alpi
- 4) **trofeistica** per la valutazione delle caratteristiche qualitative dei soggetti
- 5) **caccia di selezione**
- 6) **valutazione dell'età degli esemplari cacciabili**
- 7) **ferimento di animali e cani da traccia**

Gli esami consistono in tre prove: una scritta, una pratica ed un colloquio. La prova scritta consiste nella compilazione di un questionario contenente trenta domande; a fianco di ciascuna domanda sono indicate tre risposte di cui una sola esatta. Viene ammesso al colloquio e alla prova pratica il candidato che risponda esattamente ad almeno ventun domande.

Per la zona faunistica delle Alpi la prova integrativa consiste nella compilazione di un questionario contenente quindici domande con a fianco di ciascuna tre risposte di cui una esatta. Viene ammesso al colloquio il candidato che risponda esattamente ad almeno 12 domande. La prova pratica verte esclusivamente sul maneggio delle armi e sul riconoscimento di soggetti impagliati di fauna selvatica. Il colloquio verte sul programma d'esame. La prova d'esame è superata qualora il candidato riporti un punteggio non inferiore a 6/10 in ognuna delle materie d'esame e nella prova pratica.



325fa90f



7. Funzionamento della Commissione

Così come previsto dalla Legge Regionale n. 50 del 1993, la Commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio è composta da:

- a) un dirigente regionale, esperto in legislazione venatoria, con funzioni di Presidente;
- b) cinque esperti nelle materie d'esame di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

Per ogni componente effettivo è nominato anche un supplente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria o, se necessario, da altro dipendente pubblico competente in materia.

Visto anche il calendario delle sessioni d'esame stabilito dalle Sedi regionali territorialmente competenti per le singole Commissioni provinciali, il Presidente della Commissione, per il tramite della Segreteria, convoca i membri della Commissione medesima mediante PEC o lettera raccomandata A/R per la/le giornata/e di esame. In caso di indisponibilità del membro effettivo per la/le giornate prescelte, è compito del membro stesso contattare immediatamente il membro supplente al fine di garantire la presenza di quest'ultimo alle sessioni di esame indette, dandone immediata comunicazione alla Segreteria.

Il criterio unico e inderogabile per lo svolgimento delle prove di esame è la collegialità. Il candidato viene, pertanto, esaminato collegialmente da tutti i componenti la Commissione. Sia il giudizio sulle singole prove sia quello finale di idoneità o di non idoneità sono espressi collegialmente.

La commissione, al termine di ogni seduta, redige il verbale delle operazioni con il relativo esito. Il verbale delle operazioni d'esame, con il relativo esito è trasmesso, senza ritardo, al responsabile della Struttura regionale territoriale competente in materia faunistico-venatoria, che provvede, nei quindici giorni successivi, ad approvarne le risultanze ed a rilasciare il certificato di abilitazione.

8. Atti conclusivi

La Struttura regionale territorialmente competente trasmette d'ufficio alla Questura competente, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, "decertificazione" nei rapporti fra P.A. e privati, l'elenco delle persone che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio.

Su richiesta può essere rilasciato il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio previa presentazione di un'ulteriore marca da bollo fisica da € 16,00.

Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono risostenere la prova d'esame prima che siano passati tre mesi, ripresentando apposita domanda.

9. Compensi e rimborsi spese dei componenti delle Commissioni

a) **Gettone di presenza:** a ciascun componente della Commissione spetta, per ogni giornata d'esame svolta, l'indennità di cui all'art. 187 della L.R. n. 12/1991, pari ad € 75,00 al lordo di ogni onere fiscale se dovuto. Il diritto al gettone di presenza matura a condizione che il componente della Commissione presenzi per l'intera durata della giornata d'esame.

b) **Rimborsi spese:** sono riconosciuti i rimborsi delle spese di viaggio sostenute da tutti i componenti della Commissione per recarsi dal luogo di residenza alla sede dell'esame se distante più di 10 km.

A titolo di rimborso sono riconosciuti:



- titoli di viaggio (biglietti ferroviari o di altri mezzi pubblici) da esibirsi in originale;
- pedaggi autostradali (da esibire il tagliando in originale o attestato Telepass);
- rimborsi chilometrici sulla base di autodichiarazione dell'interessato, da quantificare sulla base delle norme vigenti per i dipendenti regionali.

c) **Spettanze ai dipendenti regionali componenti delle Commissioni in qualità di segretario o delegato senza qualifica dirigenziale con funzioni di Presidente:** ai sensi della vigente normativa regionale in materia di attività extra impiego di cui alla DGR n.1631/2004 e successive modifiche ed integrazioni, i dipendenti regionali che svolgono funzione di Segretario, così come i delegati a cui non è attribuita qualifica dirigenziale ma chiamati a svolgere funzioni di Presidente su nomina del Dirigente regionale, nell'ambito delle Commissioni di cui trattasi, hanno diritto alla corresponsione del gettone di presenza e dei rimborsi spese come sopra determinati solo nel caso in cui la partecipazione alle sedute di esame avvenga al di fuori dell'orario di lavoro o in orario successivamente recuperabile. Qualora la partecipazione alle sedute d'esame avvenga durante l'orario di servizio, al dipendente regionale con mansioni di Segretario, così come ai delegati a cui non è attribuita qualifica dirigenziale ma chiamati a svolgere funzioni di Presidente su nomina del Dirigente regionale, viene riconosciuto il trattamento di missione in base alle norme vigenti. I dipendenti pubblici, esterni all'Amministrazione regionale, eccezionalmente chiamati a svolgere le funzioni di Segretario all'interno della Commissione esaminatrice, per quanto riguarda la corresponsione del gettone di presenza e/o rimborso spese, saranno soggetti allo stesso trattamento previsto per i dipendenti regionali.

La Struttura regionale territorialmente competente per Commissione provvede alla predisposizione degli atti necessari all'impegno e liquidazione dei gettoni ai Commissari.



325fa90f

